

Regolamento per la erogazione dei servizi e degli interventi assistenziali in favore dei ciechi e dei sordomuti

Art. 1

Finalità

L'Amministrazione Provinciale di Foggia, nell'assolvere all'obbligo della assistenza in favore dei ciechi e dei sordomuti, di cui all'art. 5 della Legge 18 MARZO 1993, N. 67, e già di competenza delle Province ai sensi dell'art. 144, lettera g) III, del T.U. 3 MARZO 1934, N. 383; fermo restando quanto previsto dalla Legge 11 MAGGIO 1976, N. 360, adegua i propri interventi alle necessità dei succitati minorati sensoriali, onde favorirne:

- a. la permanenza nel proprio ambito familiare;
- b. l'integrazione nelle classi comuni delle scuole ogni ordine e grado;
- c. una idonea a qualificazione o riqualificazione professionale;
- d. l'inserimento sociale e lavorativo;
- e. la partecipazione alle attività culturali e sportive;
- f. la fruizione dei Beni Culturali.

Per tali finalità , l'Amministrazione Provinciale di Foggia si avvale della collaborazione e delle competenze professionali dell'Unione Italiana Ciechi (U.I.C.) e dell'Ente Nazionale Sordomuti (E.N.S.), che tutelano gli interessi dei ciechi e dei sordomuti.

Art. 2

Forme di Assistenza

Per gli scopi di cui al precedente art. 1, l'Amministrazione Provinciale di Foggia istituisce l'assistenza diretta ed il semiconvitto, in aggiunta al ricovero in Istituto e con il presente Regolamento, ne disciplina le modalità di erogazione.

Alla assistenza diretta viene riconosciuto carattere prioritario e di pubblica utilità.

Art. 3

Aventi diritto

Ai Servizi ed agli interventi di cui al successivo art. 4, hanno diritto i cittadini residenti nel territorio di competenza della Amministrazione Provinciale di Foggia, che siano ciechi assoluti o che abbiano un residuo di funzione visiva in entrambi gli occhi e con eventuale correzione non superiore ad un decimo, nonché i cittadini affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva, che abbia impedito loro il normale apprendimento del linguaggio parlato.

Art. 4

Servizi ed interventi

Ai minorati sensoriali di cui al precedente art. 3, sino al conseguimento del Diploma di qualificazione professionale o della Laurea, l'Amministrazione Provinciale di Foggia garantisce e finanzia:

- a. il ricovero negli Istituti per Ciechi o per Sordomuti;
- b. le attività integrative extrascolastiche, con un minimo di 12 ore settimanali per ciascun alunno, da svolgersi presso il domicilio dell'assistito o presso altra sede o struttura, purché idonee;
- c. la trascrizione dal nero al Braille, il fotoingrandimento o la registrazione sul nastro magnetico dei testi scolastici, in ragione dell'ordine di scuola frequentato e del residuo di funzione visiva dello studente minorato della vista;
- d. la fornitura dei sussidi speciali per lo studio e per l'autonomia strumentale;
- e. la consulenza socio-psico-pedagogica specialistica;
- f. la partecipazione ai campi estivi socio-riabilitativi;
- g. visite guidate a Musei e Centri culturali di particolare rilevanza per i minorati sensoriali;
- h. l'organizzazione di Servizi idonei ad affrontare i problemi dei pluriminorati, concernenti l'educazione, la rieducazione, l'assistenza e l'inserimento lavorativo, in collaborazione con le Istituzioni competenti;
- i. l'organizzazione e lo svolgimento di specifici Corsi per l'aggiornamento del personale utilizzato nelle attività integrative extrascolastiche, nonché, per gli assistiti, Corsi di addestramento all'uso delle tecnologie informatiche, di orientamento e mobilità, di ambientamento e comunicazione e di quant'altro utile a conseguire una effettiva integrazione scolastica e sociale.

Alle famiglie con bambini minorati della vista o dell'udito da zero a tre anni di età è garantito l'intervento socio-psico-pedagogico precoce, per il decondizionamento dagli effetti secondari della minorazione sensoriale.

Art. 5

Personale

Per la erogazione dei Servizi e degli interventi di cui al precedente art. 4, l'Amministrazione Provinciale si avvale del proprio personale dipendente ed eventualmente:

1. di Consulenti Professionali, esperti nelle problematiche delle minorazioni visive od uditive in relazione a specifici progetti;

2. di Operatori in possesso:

- a. del Diploma di Scuola media di Secondo grado o del Diploma di Scuola Materna;
- b. del Diploma di Specializzazione polivalente o monovalente, per l'insegnamento ad alunni portatori di handicap;

In mancanza del diploma di Specializzazione, fermo restando il possesso del titolo di Studio di cui alla lettera a), verranno valutati nell'ordine : l'esperienza pregressa in attività di sostegno ad alunni minorati della vista o dell'udito; gli attestati di Docenza o di partecipazione ai Corsi di aggiornamento attinenti alle minorazioni sensoriali ; l'attività di servizio svolta od in corso.

Art. 6

Convenzioni

Per l'organizzazione e la gestione dei Servizi e degli interventi di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), del precedente art. 4, ove sussistano ragioni tecniche economiche e di opportunità sociali, l'Amministrazione Provinciale di Foggia stipula apposite singole convenzioni con le locali Sezioni Provinciali dell'Unione Italiana Ciechi, dell'Ente Nazionale Sordomuti, dell'Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R.), la Biblioteca Italiana per Ciechi "Regina Margherita" e con altri Istituti o Centri riconosciuti, specializzati nel settore della minorazione visiva od uditiva.

Art. 7

Frequenza Corsi di Qualificazione o di Riqualificazione Professionale

Agli studenti ciechi o sordomuti che, completano l'obbligo scolastico , desiderano frequentare specifici Corsi di qualificazione professionale, previa consultazione di coloro i quali collaborano all'orientamento scolastico e professionale del minorato sensoriale, è garantito il pagamento della retta di convittualità per la partecipazione ad un solo Corso, purché la Scuola prescelta sia effettivamente formativa e qualificante e dia sufficienti garanzie di assistenza ai convittori, per la partecipazione ad un solo Corso.

Al minorato della vista o dell'udito già e di età non superiore ai 50 anni, il quale, per inserirsi o reinserirsi nell'attività produttiva si trovi nella comprovata necessità di seguire Corsi di qualificazione o di riqualificazione professionale, è garantito il pagamento della retta di convittualità, a condizione che:

- a. l'interessato non eserciti una attività remunerativa a carattere continuativo;

- b. i Corsi di qualificazione o di riqualificazione professionale abbiano durata non inferiore a 4 mesi e non superiore a 3 anni e comportino l'obbligo della frequenza.

Art. 8

(Studenti universitari)

Gli studenti ciechi o sordomuti che frequentano un Corso universitario, saranno assistiti limitatamente ad un solo Corso di Laurea, purché:

- a. superino, in ogni anno di Corso accademico, un numero di esami non inferiore ai due terzi di quelli previsti nel piano di studi e comunque non oltre il terzo anno fuori corso;
- b. non esercitino attività remunerativa a carattere continuativo.

Art. 9

(Dotazione sussidi speciali per lo studio e per l'autonomia strumentale)

L'Amministrazione Provinciale, su richiesta degli interessati o delle loro famiglie, previa consultazione con l'Unione Italiana Ciechi o con l'Ente Nazionale Sordomuti, fornisce, esclusivamente agli studenti che fluiscono dell'assistenza diretta, tutti i sussidi speciali per lo studio e per l'autonomia strumentale.

Concluso il corso di studi per il quale i sussidi speciali vengono concessi, questi dovranno essere restituiti dall'assistito all'Amministrazione Provinciale di Foggia, perché siano messi a disposizione di altri studenti, con conseguenti maggiori economie di spesa per l'Ente Provincia.

Art. 10

Il semiconvitto

Per favorire l'integrazione dei minorati della vista o dell'udito nei normali ambienti di vita; per lo sviluppo di relazioni interpersonali e di comunità nelle loro varie estrinsecazioni; viene attuato il semiconvitto in Istituto, dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

Art. 11

Convenzioni con gli Istituti

Gli Istituti convenzionati con l'Amministrazione Provinciale di Foggia per il semiconvitto degli studenti ciechi o sordomuti, dovranno assicurare agli assistiti:

- a. le visite mediche specialistiche;

- b. la frequenza delle scuole e l'uso di tutte le attrezzature individuali e collettive delle quali l'Istituto deve essere dotato;
- c. il pranzo;
- d. il doposcuola con l'assistenza di educatori;
- e. la partecipazione a tutte le attività ludiche, ricreative, sportive e culturali.

Art. 12

Assegno di studio

L'Amministrazione Provinciale di Foggia garantisce l'erogazione dei seguenti assegni di studio:

- a. agli studenti che optano per il semiconvitto, un assegno di studio il cui importo è pari alla differenza tra la retta fissata per il ricovero nell'Istituto prescelto dall'assistito e la retta per il semiconvitto;
- b. agli studenti universitari che si iscrivono ad altra Università diversa da quella di Foggia, fermo restando le condizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 8, un assegno di studio pari al 65% della media delle rette di ricovero presso gli Istituti per ciechi, se l'assistito è un minorato della vista, e pari al 65% della retta di ricovero presso l'Istituto per sordomuti di Foggia, se l'assistito è un minorato dell'udito.

Il pagamento dei suddetti assegni di studio deliberati dalla Giunta Provinciale, verrà effettuato semestralmente agli aventi diritto, i quali dovranno presentare alla Amministrazione Provinciale valida documentazione attestante la frequenza del Corso di qualificazione professionale od il superamento degli esami universitari.

Art. 13

Revoca assegni di studio

Qualora durante il periodo di erogazione dell'assegno di studio le condizioni che ne hanno determinato la concessione dovessero cessare o subire notevoli modifiche, l'Amministrazione Provinciale potrà revocare o modificare il provvedimento di concessione. A tal fine si riserva di esperire a mezzo dei propri Servizi, di concerto con l'Unione Italiana Ciechi o l'Ente Nazionale Sordomuti, tutte le indagini che riterrà opportune.

Art. 14

Contabilità rette

La liquidazione delle rette sarà effettuata, a trimestri posticipati, previa presentazione, da parte degli Istituti, di regolari contabilità, nelle quali dovrà essere indicato il periodo cui si riferiscono, il nome, il cognome ed i dati anagrafici dell'assistito, gli estremi della Deliberazione con la quale è stato autorizzato il ricovero o il semiconvitto, le giornate di effettiva presenza, il Corso o la classe che l'assistito frequenta, l'importo da pagare. L'Istituto dovrà comunicare, altresì, tempestivamente all'Amministrazione Provinciale qualsiasi altra notizia inerente all'assistito.

Art. 15

Verifica dei Servizi e delle prestazioni erogate dagli Istituti per Ciechi e per Sordomuti

L'Amministrazione Provinciale di Foggia, unitamente al rappresentante della locale Sezione Provinciale dell'Unione Italiana Ciechi o dell'Ente Nazionale Sordomuti, provvede a verificare, anche con visite in loco, che gli Istituti specializzati diano effettivamente i Servizi e le prestazioni previste. L'Amministrazione Provinciale, inoltre, a mezzo del proprio Servizio Sociale, terrà frequenti contatti con le famiglie dei minorati assistiti, al fine di cogliere ogni istanza ed ogni osservazione sul minorato e sul trattamento che questi riceve in Istituto.

Art. 16

Domanda di assistenza-documentazione

La domanda di assistenza, indirizzata al Presidente della Amministrazione Provinciale di Foggia, deve essere redatta in carta semplice e sottoscritta dall'interessato o, nel caso che egli sia minore, dall'esercente la potestà o dal tutore legale; essa dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a. il nome ed il cognome;
- b. i dati anagrafici e la situazione sanitaria;
- c. la forma di assistenza prescelta.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. certificato medico attestante il grado di minorazione della vista o dell'udito rilasciato dalla struttura pubblica dalla Legge 104/92;
2. certificato scolastico attestante gli studi compiuti ed i risultati conseguiti;
3. relazione dell'U.I.C. o dell'E.N.S. con parere motivato sugli interventi possibili in base alla forma di assistenza scelta;
4. certificati di residenza, di stato di famiglia del capo-famiglia;
5. certificato di nascita del minorato.

Le domande dovranno pervenire all'Amministrazione Provinciale di Foggia entro il 30 Giugno per le scuole elementari e medie; entro il 30 Agosto per l'Università e i Corsi Professionali.